



Ai sensi della legge quadro 106/2016 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in sigla CTS) e successive modifiche intercorse (in sigla s.m.i.) si sono riunite oggi **30 APRILE 2025** alle 20:30 in sede in assemblea straordinaria in seconda convocazione essendo la prima andata deserta le persone aventi diritto iscritte al sodalizio **OSSERVATORIO SANITARIO CENTRALE ASSISTENZA** con il seguente ordine del giorno:

- 1) Adesione a Registro Unico Nazionale Terzo attraverso Rete Associativa.
- 2) Approvazione di Statuto sociale dell'Ente adeguato alle norme del CTS.
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente **MARIO STRACCHI** presiede l'assemblea convocando come segretario dell'assemblea per redigere il presente verbale **CLAUDIO PIACENTINI**.

La Presidenza prende la parola per il primo punto all'ordine del giorno confermando all'assemblea l'importanza dell'adesione ad una rete sociale nazionale proponendo pertanto l'iscrizione al RUNTS nell'albo della Promozione Sociale in qualità di organizzazione affiliata alla Rete Associativa **CAPIT** riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 90 del 17/6/2024 adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale per l'anno in corso:

l'assemblea approva all'unanimità.

Si passa al secondo punto, il presidente illustrando i motivi che hanno portato il sodalizio dalla fondazione a promuovere tutte le operazioni connesse con lo scopo sociale precisa che da ora particolarmente l'associazione eserciterà in via esclusiva o principalmente le attività di interesse generale previste dal primo comma dell'art. 5 del CTS, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e sociali per il sano trascorrere del tempo libero delle persone sodali e delle loro famiglie: il Sodali-

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio territoriale di Rieti

N. 276
Serie 32
Data 6 MAG. 2025

Comisseggera
€
(Euro)
CEDOLARE SECCA
FUNZIONARIO
M. C. Mancini

zio dedica particolare tutela ad interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche delle persone aderenti ed ai loro familiari, dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e si adopera per fornire consulenza ed assistenza per il miglior uso gestionale delle risorse naturali e dei servizi comuni locali ed amministrativi pubblici, particolarmente per la salute, riabilitazione ed interventi sanitari in ossequio alle norme comunitarie.

Organizzazione e gestione di attività culturali al fine di diffondere ed accrescere le conoscenze delle tecniche e dei processi di creazione del cibo per mangiar sano, responsabile e consapevole con lo scopo di infondere un accrescimento culturale multidisciplinare, multiculturale, equo e solidale.

Organizzazione e gestione di attività artistiche, grafiche ed editoriali, ricreative di interesse sociale, servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore, iniziative di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Il sodalizio avrà come principi dello statuto, parte integrante del presente atto:

- 1) assenza di fini di lucro
- 2) democraticità della struttura
- 3) elettività attiva e passiva di aderenti ed aventi diritto
- 4) gratuità e prevalenza delle prestazioni fornite dalle persone volontarie
- 5) sovranità dell'assemblea
- 6) requisiti per l'ammissione di aspiranti aderenti
- 7) diritti e obblighi di persone aderenti ed aventi diritto
- 8) norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento
- 9) norme su ordinamento, amministrazione e rappresentanza del sodalizio

L'assemblea accoglie l'atto in toto senza emendarlo: vota approvandolo all'unanimità.

Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA,

SEDE LEGALE, DURATA, IDENTITÀ VISIVA

1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in data **4 Novembre 2024** l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"OSSERVATORIO SANITARIO CENTRALE ASSISTENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE"** (in sigla OSCA APS ETS, a seguire indicata in atto come "Associazione"), con sede legale in San Cesareo (RM 00030), Via Valle Casa Romana 23.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal CD. Il trasferimento della sede in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito in sigla RUNTS).

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione a CAPIT (CONFEDERAZIONE DI AZIONE POPOLARE ITALIANA), Associazione di Promozione Sociale e rete associativa del terzo settore riconosciuta dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali di CAPIT, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

1-4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1-5 Utilizzo dei caratteri di identità visiva sociale quali nome, logo, bandiera, stemma e colori sociali, la denominazione, così come ogni logo/segno distintivo identificativo

del Sodalizio anche per atto successivo sono patrimonio esclusivo dell'Associazione e la perdita di qualità di socio/a – affiliato/a od in generale la cessazione di ogni rapporto con il sodalizio di ogni aderente ne determina l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma e modalità.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. Il Sodalizio dedica particolare tutela ad interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche delle persone aderenti ed ai loro familiari, dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e si adopera per fornire consulenza ed assistenza per il miglior uso gestionale delle risorse naturali e dei servizi comuni locali ed amministrativi pubblici, particolarmente per la salute, la riabilitazione e gli interventi sanitari in ossequio alle norme comunitarie. Inoltre si adopera per fornire consulenza ed assistenza alle persone aderenti aventi diritto che, avendone interesse ed esigenza, facciano richiesta al CD ed alle Commissioni regolamentate dal presente atto per il miglioramento delle proprie risorse fisiche e psichiche anche grazie ai servizi locali, amministrativi e pubblici, particolarmente per la distribuzione di servizi sanitari, previe le dovute autorizzazioni ove previste, a fronte della contribuzione alle relative spese.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione culturale, della pratica del volontariato ed attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore; (lett. m)

LA PRESIDENZA

LA SEGRETERIA

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni; (lett. n)
 - alloggio sociale, ai sensi del D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lett. q)
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 19/8/2016, n.166, e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u)
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti di consumatori ed utenti di attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.v)
 - promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8/3/2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24/12/2007, n. 244 (lett. w)
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni (lett. y)
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z)
- 2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni

di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e s.m.i.

2-6 L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestino, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017 (CTS).

2-7 L'Associazione tiene a cura del CD in conformità alle normative applicabili il registro volontari svolgenti la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati da soc3;
- b) contributi e liberalità di soc3 e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soc3;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalle norme.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato nel patrimonio sociale.

3-4 Versamenti da soc3 non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

LA PRESIDENZA

LA SEGRETERIA

particolare, né per successione a titolo universale. L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche dai propri aderenti con diritto per il finanziatore alla restituzione del capitale erogato a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta; viceversa l'erogazione si intende a titolo di apporto non ripetibile.

- 3-5 Il CD annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte di soc3 sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 SOC3: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 4-1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
- 4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soc3 a cura del CD.
- 4-3 Chi intenda aderire al Sodalizio deve presentare apposita domanda scritta al CD od a consiglier3 e/od a volontar3, componenti della Commissione Iscrizione (art. 9, c. 8, sub h - i) delegat3 dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 4-4 Il CD, o consiglier3 a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione al richiedente. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di soc3 da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di soc3 si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al soc3. La deliberazione di ammissione del nuovo soc3 è senza indugio annotata nel libro soc3. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soc3, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di soc3 è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soc3 sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soc3 hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al CD, che consente al soc3 l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del soc3 richiedente e deve avvenire nel rispetto delle norme sui dati sensibili.

4-7 Tutti i soc3 hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote sociali.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soc3.

4-9 **Le persone aspiranti aderenti minorenni** formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali maggiorenni.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ADERENTE AVENTE DIRITTO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di aderente avente diritto (soc3) si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il soc3 può in qualsiasi momento notificare al CD la sua volontà di recedere

	dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal CD, salvo che lo stesso CD nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
5-3	I soc3 decadono automaticamente dalla qualifica di soca qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 Gennaio di ogni anno.
5-4	Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il soca può essere escluso con deliberazione motivata del CD, comunicata al soca interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibererà, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5-5	In qualsiasi caso di perdita di qualifica di soca, la persona è cancellata dal libro soc3.
5-6	La perdita per qualsiasi causa della qualifica di soca non attribuisce alla medesima persona alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati al sodalizio.
Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI	
6-1	L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio delle singole persone associate aventi diritto.
6-2	L'Associazione è tenuta ad assicurare le persone volontar3 di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
7-1	L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
	 

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) il Consiglio Direttivo (in sigla CD);
- d) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro soc3;
- b) registro volontar3;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea sociale è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutte le persone aderenti iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dalla Presidenza dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre con-

LA PRESIDENZA

LA SEGRETERIA

- vocata ogni qualvolta il CD lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soc3 in regola con il versamento delle quote associative.
- 8-5 In Assemblea ciascun soc3 ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del CTS. Ciascun aderente avente diritto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. **Nessun soc3 può rappresentare più di un altro soc3.**
- 8-6 I componenti del CD non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8-7 L'Assemblea è presieduta dalla Presidenza del CD o, in caso di suo impedimento, dal/la Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 8-8 La Presidenza nomina tra i soc3 il/la Segretario/a verbalizzante.
- 8-9 Spetta alla Presidenza constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soc3 aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soc3 intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.
- 8-11 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soc3 presenti o rappresentati.
- 8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soc3 aventi diritto al voto in prima convocazione mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita

LA PRESIDENZA

LA SEGRETARIA

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soc3 presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento del Sodalizio e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soc3 .

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal CD. L'Associazione tiene, a cura del CD, un libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- a) nomina e revoca la Presidenza ed i/le componenti del CD;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo cui deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'OdC;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

LA PRESIDENZA

LA SEGRETERIA

- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENZA

- 9-1 Il Consiglio Direttivo (in sigla CD) è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
- 9-2 Il CD è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il/la Presidente che ne è componente di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2 del CTS, almeno la maggioranza dei membri del CD deve essere costituita da aderenti dell'Associazione. Ai componenti del CD si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
- 9-3 Il CD dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 9-4 Il CD si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dalla Presidenza; in questa prima riunione può nominare (se già non eletti in Assemblea) tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, la Tesoreria e la Segreteria.
- 9-5 La rappresentanza legale del Sodalizio spetta istituzionalmente alla Presidenza del CD, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del CD, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal CD sulla base di apposita deliberazione. La Presidenza può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del CD salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 9-6 Il CD si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi, straordinariamente quando la Presidenza o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.
- 9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il

LA PRESIDENZA

LA SEGRETARIA

voto di chi presiede.

9-8 Il CD è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative ad attività e servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali sociali.

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento di collaboratori e professionisti di cui si avvalga l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico delle attività da svolgere nel nuovo anno;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soc3, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal CD stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soc3 ;

m) ogni altra funzione che statuto o norme non attribuiscano ad altri organi.

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autoriz-

LA PRESIDENZA

LA SEGRETERIA

zato dal CD.

9-10 Il CD tiene a propria cura il libro dei verbali delle adunanze e deliberazioni.

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O PRESIDENZA

10-1 Il CD decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi

componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, alle Consiglieri vacanti senza giustificazione per almeno tre riunioni consecutive **subentreranno in ordine le**

prime persone non elette; in caso di dimissione di qualsiasi componente del CD, il Consiglio stesso fa luogo alla surroga facendo subentrare la prima persona non eletta.

La persona eletta in surroga dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno dovrà essere posto l'argomento della sostituzione della Consiglieressa cessata; chi venga eletta in luogo della Consiglieressa cessata dura in carica per lo stesso tempo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica la Consiglieressa cessata.

- c) per mancata approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi la Presidenza del CD o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consiglieri più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del CD, la Presidenza decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, la Vicepresidenza o, in subordine, il Consiglieri più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei

successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 SEGRETERIA E TESORERIA

11-1 La Segreteria, nominata ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal CD e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone la Tesoreria al materiale pagamento.

11-2 La Tesoreria, nominata ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del CD, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal CD. Alla Tesoreria spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segreteria e Tesoreria possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del/la Tesorier/a a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del/la medesima, le funzioni di questa sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dalla Segreteria o dalla Vicepresidenza. Il/la Segretaria, temporaneamente impedita, dimissionaria o revocata, è sostituita con le stesse modalità dal/la Tesorier/a o dal/la Vicepresidente.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

LA PRESIDENZA

LA SEGRETERIA

- 12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- 12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il CD è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria ai fini della sua approvazione.
- 12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Il CD dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dal Sodalizio ai sensi dall'articolo 6 del CTS.
- 12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito internet.
- 12-5 Se il Sodalizio ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 12-6 Bilancio di esercizio, nonché rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal CTS.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del CTS e s.m.i. l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di Controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

LA PRESIDENZA

LA SEGRETARIA

13-2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'OdC tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di Controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 SCIoglimento

14-1 L'Associazione ha durata indeterminata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad un altro ente del terzo settore affiliato a CAPIT o alla medesima CAPIT in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra

LA PRESIDENZA

LA SEGRETERIA

costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il CD incaricherà la Presidenza del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

15-2 Consiglieri ed altre persone aderenti potranno effettuare in maniera volontaria tutte quelle anticipazioni che si rendessero necessarie per l'Associazione così come previsto dal presente atto, sottoscrivendo somme considerate "anticipazioni spese autorizzate" essendo a tutti gli effetti crediti infruttiferi a favore delle medesime persone sottoscrittrici come regolamentato nell'art.3 comma 4.

Art. 16 NORMATIVA APPLICABILE

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del CTS e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, ed ogni altra normativa primaria e secondaria applicabile.

La Presidenza dell'Assemblea considerato che nessuna delle persone presenti richiede di intervenire oltre conclude la riunione in sede,

oggi Mercoledì 30 Aprile 2025 alle ore 21,40.

PRESIDENZA dell'assemblea

SEGRETERIA dell'assemblea

MARIO STRACCHI

CLAUDIO PIACENTINI

Il presente atto si costituisce in adeguamento normativo dell'ente al CTS

Si richiede, pertanto, l'esenzione da imposte di bollo e registro. (ex art. 82, c3 e 5)

in fede IL PRESIDENTE (RESPONSABILE LEGALE) di OSCA APS ETS

Mario Stracchi

MARIO STRACCHI

L. PRESIDENZA

